



SINALLAGMA

Quesito n. 4 - 7 dicembre 2020

**UFFICIALE
ROGANTE**

**Risponde
al quesito**



**Eugenio
STUCCHI**

Nell'ambito di una procedura aperta, dovendo l'ufficiale rogante allegare ad un atto in forma pubblica amministrativa informatico una procura speciale notarile cartacea "rilasciata" e in bollo, ai fini della sua trasformazione da analogica a digitale ex art. 57 bis Legge Notarile e successiva allegazione al contratto a cura dell'ufficiale rogante, è necessario versare previamente l'imposta di registro (ex art. 6 della Tariffa Parte II del TU Imposta di Registro) e l'imposta di bollo?

L'atto pubblico o l'atto in forma pubblica amministrativa è documento che spesso si rivela "complesso" nel senso che lo stesso richiede per la sua corretta formazione - spesso anche a pena di nullità - di essere corredato da una serie di altri documenti.

Sono allegati obbligatori ad esempio a' sensi dell'art.51 n.3 Legge Notarile la "procura" in forza della quale taluno sia chiamato ad intervenire in atto, e per estensione si ritiene anche i verbali autorizzativi interni, le delibere o determine e tutti i documenti che fondino o giustifichino in qualche modo i poteri delle parti. Sono poi allegati opportuni e di prassi quasi sempre allegati i capitolati o molti certificati attestanti stati anagrafici, civili, qualità o caratteristiche delle parti o dei beni dedotti in contratto. Tali documenti tuttavia spesso vengono forniti in forma eterogenea tra loro o anche solo rispetto a quella concreta in cui è redatto l'atto pubblico, digitale o analogica che essa sia.

Quasi di regola pertanto ci si ritrova a gestire documentazione dai molteplici formati, analogici e digitali.

Si pone quindi l'esigenza di ricondurre tutta la documentazione ad un denominatore comune al fine di rendere possibile la formazione dell'atto corredato da tutti i suoi allegati in un'unica forma coerente mantenendo pur sempre la catena del valore dell'autenticità.

Al fine di disciplinare tale esigenza il legislatore ha inserito l'art. 57-bis della Legge notarile, in base al quale "quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto".

Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**





SINALLAGMA

Quesito n. 4 - 7 dicembre 2020

**UFFICIALE
ROGANTE**

**Risponde
al quesito**



**Eugenio
STUCCHI**

A tal proposito è necessario osservare che se la normativa a cui il legislatore rinvia è quella tout court delle "copie" è pur vero che la finalità per cui tali copie vengono effettuate nel caso in quesito è più ristretta e circoscritta rispetto alla normale e generica attività di copia. L'attività di copia in generale infatti è volta a creare un documento di secondo grado destinato a circolare in maniera autonoma rispetto all'originale da cui tratto al fine di estendere in qualche modo l'operatività del documento originario consentendone fruizione multipla.

Tale attività molto in sintesi è senz'altro indice di capacità contributiva e pertanto viene assoggettata ad imposta di bollo e laddove il documento originario abbia natura negoziale anche ad imposta di registro. La copia ex art. 57-bis invece, che solo materialmente si ripete si sostanzia in normale attività di copia, differisce profondamente per la sua finalità che non è quella di estendere la fruizione di un determinato documento consentendone utilizzo multiplo, bensì solo quello di rendere fruibile il documento originario convertendolo semplicemente di formato.

Tale copia è pertanto priva di qualsiasi indice di capacità contributiva sia con riferimento all'imposta di bollo che di registro essendo anzi assolutamente obbligatoria e necessitata. Deve quindi concludersi che l'attività di conversione di formato effettuata a' sensi dell'art. 57-bis Legge Notarile non debba essere assoggettata ad autonoma imposta di bollo o di registro.



Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**

